Verbale n. 65 **Data 09/01/2026**	**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione a cura della Giunta comunale avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2025 - AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028"**

L'anno 2026, il giorno 09 del mese di Gennaio, io sottoscritto Revisore Unico dei Conti Antonio Pietro Di Lello, nominato con delibera di Consiglio Comunale nr. 8 del 12.04.2024, immediatamente esecutiva;

ho acquisito via pec, il giorno 09/01/2026, la proposta e la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2025 - AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028";

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri sia "*espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori*";

Visto l'art. 187, c. 3-quater del T.U.E.L. il quale stabilisce che "*Se il Bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al Bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'Ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato*";

Esaminata la proposta di aggiornamento al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 trasmessa dall'Ufficio Ragioneria, con la quale viene applicato al bilancio di previsione l'avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell'art. 187, c. 3-quater, Tuel, per l'importo di €. 26.021,11, così distinto:

Fondi accantonati	€. 8.241,56
Fondi vincolati	€. 17.779,55
Fondi destinati agli investimenti	€. 0,00
Fondi liberi	€. 0,00

ENTRATE

Variazioni in aumento	Euro 26.021,11	==========
Variazioni in diminuzione	==========	Euro 0,00

SPESE

Variazioni in aumento	==========	Euro 26.021,11
Variazioni in diminuzione	Euro 0,00	==========
TORNA IL PAREGGIO	**Euro 26.021,11**	**Euro 26.021,11**

Appurato che, ai sensi dell'articolo 187, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento delle spese di investimento;
d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata di prestiti;

Preso atto che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 187, *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies;*
- ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 187, è vietato utilizzare l'avanzo di amministrazione nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. n. 267/00;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Vasto il Revisore

Firmato digitalmente da:
Antonio Pietro Di Lello
Data: 09/01/2026 15:22:50